SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

(132ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » **(1171-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2316, 2319
BRACCESI 2319
CENINI 2318
CONTI, *relatore* 2317, 2318
MERLIN 2318
MOTT 2319
PARRI 2318
RUGGERI 2317
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2318, 2319

PER IL GENETLIACO DEL PRESIDENTE BERTONE:

PRESIDENTE 2316
GIACOMETTI 2316
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2316

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 2316
RUGGERI 2316
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2316

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Parri, Pesenti e Ruggeri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valmarana è sostituito dal senatore Merlin.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per il genetliaco del Presidente Bertone

G I A C O M E T T I . È mio desiderio informare gli onorevoli colleghi, nella mia qualità di Vice Presidente anziano della Commissione, anziano come età ed anziano anche come appartenenza al Parlamento, dopo il nostro Presidente, che lo stesso nostro Presidente senatore Bertone in questi giorni compie 87 anni; e pertanto desidero, personalmente e a nome di tutti voi, esprimergli i nostri più fervidi auguri. (*Applausi vivissimi*).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi associo, in modo particolare — anche come occasionale rappresentante del Governo ed un pochino anche come ex collaboratore del Presidente Bertone — agli auguri più affettuosi, con la speranza di essere considerato sempre, se non vice presidente, almeno come membro della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio la Commissione di questa cordiale manifestazione di affetto, che mi commuove, perchè ho avuto modo di apprezzare il sentimento, il metodo e la volontà di lavoro di questa Commissione in dieci anni di presidenza e in quindici anni di appartenenza alla stessa. Mi auguro che possiamo continuare il nostro lavoro con la stessa fraternità di sentimenti che abbiamo sempre manifestato, pur seguendo diverse opinioni, nell'interesse e per il bene del Paese. La concordia con la quale adempiamo al nostro dovere può certo essere additata ad esempio a tutti. Grazie ancora di cuore, e con l'occasione formulo anche i più fervidi auguri per le prossime feste a voi tutti e alle vostre famiglie.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertoli, non potendo presenziare l'odierna seduta della Commissione, in quanto occupato per l'inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino, mi aveva pregato di non discutere stamane il disegno di legge sui canoni demaniali, in quanto egli desidererebbe partecipare al relativo dibattito.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non avrei alcuna difficoltà di chiedere alla Commissione di aderire alla richiesta del senatore Bertoli: mi permetto solo far presente la estrema urgenza che il Governo ha di vedere approvato il disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali, in quanto sullo stesso provvedimento si basa la copertura finanziaria di vari disegni di legge in corso di approvazione davanti al Parlamento. D'altra parte la Camera dei deputati ha soltanto apportato una lieve modifica all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che — senza mancare di correttezza verso il senatore Bertoli — la Commissione è chiamata ad accettare o meno la modifica della Camera, modifica che, come ha osservato l'onorevole Ministro, è di lievissimo rilievo; mentre su ciò che è stato già approvato da noi la Commissione non può ritornare.

R U G G E R I . Il senatore Bertoli evidentemente non era informato che stamane si sarebbe discusso il disegno di legge posto al numero 1 dell'ordine del giorno e, volendo, ci si potrebbe irrigidire facendo appello alle norme del Regolamento. Ma le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e le osservazioni del nostro Presidente ritengo siano sufficienti per consentire di discutere il disegno di legge anche in assenza del collega Bertoli.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Come giustamente hanno detto il nostro Presidente ed il Ministro Trabucchi la questione è circoscritta all'emendamento inserito dalla Camera dei deputati all'articolo 2, che è stato — come tutti noi sappiamo — l'articolo più tormentato in sede di discussione e alla cui stesura si è addivenuti dopo ampi interventi sia del senatore Roda — che ha dato il via alla discussione — che dei senatori Ruggeri e Piola e del ministro Trabucchi. Stando alle richieste dei colleghi si voleva arrivare alla graduazione e determinazione delle diverse spiagge a seconda delle località. Si è trovata poi la formula conciliativa fissando i limiti dei canoni demaniali di cui all'articolo 2 in lire 40 e in lire 80 (limite minimo quest'ultimo) per metro quadrato e per anno; dando peraltro la possibilità all'Amministrazione di graduare l'ammontare dei canoni per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso diverso da cantiere navale a seconda delle località balneari, formula questa proposta dal senatore Piola ed accettata dalla Commissione. La Camera dei deputati ha ridotto rispettivamente da lire 40 a lire 30 e da lire 80 a 50 i limiti anzidetti. E a noi ora non resta che di confermare o meno l'emendamento dell'altro ramo del Parlamento.

Per la verità la risoluzione non appaga del tutto le richieste avanzate dai senatori Roda e Ruggeri: i loro rilievi hanno tuttora ragion d'essere e noi li condividiamo, in quanto c'è una sensibile differenza tra località e località, tra spiaggia e spiaggia ai fini dell'utilizzazione e del guadagno che i concessionari ne possono trarre.

La difficoltà di risolvere obiettivamente le diverse situazioni ci ha consigliato appunto di adottare la formula che consenta alla Amministrazione di aumentare i minimi dei canoni per concessioni di demanio marittimo ad uso diverso da cantiere navale a seconda dei luoghi di utilizzazione. Va da sè che se ci si troverà di fronte ad una spiaggia che per la prima volta si affaccia alla pubblica utilizzazione, evidentemente il limite base potrebbe anche non essere varcato dall'Amministrazione, mentre per quelle di maggiore rilievo (ad esempio, le spiagge di Santa Margherita Ligure, di Rapallo, eccetera) l'aliquota potrà venire aumentata. L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati lascia questa situazione completamente immutata.

È stata — ed il senatore Braccesi lo sa — distribuita da parte degli enti interessati una relazione in proposito, che penso sia stata inviata anche ai componenti della Commissione, relazione che propone delle aliquote diverse per metro quadrato e per anno: proposte che noi non possiamo più esaminare in quanto modificherebbero i limiti già approvati.

Dopo i chiarimenti dati, ritengo sia mio dovere raccomandare alla Commissione di votare ed approvare tranquillamente il disegno di legge nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

R U G G E R I . Nonostante i chiarimenti noi siamo ugualmente contrari: riteniamo che con il progetto in esame, nonostante le modifiche da noi a suo tempo apportate al provvedimento, intese a correggere eventuali sperequazioni, si dia una facilitazione ai concessionari di spiagge, consentendo loro di pagare un canone infinitamente sproporzionato al ricavato che essi traggono dall'affittare pezzi di arenili. Abbiamo sbagliato allora, quando abbiamo approvato il disegno di legge, e mi pare che anche il relatore Conti l'abbia riconosciuto, e sbagliamo ancora adesso nel non fissare una casistica. Perciò noi votiamo contro, non perchè non accettiamo le facilitazioni, ma perchè non accettiamo il metodo.

Vorremmo tuttavia rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro, quella cioè che tenga presente quanto abbiamo detto nel corso del primo dibattito e quello che ha detto adesso il senatore Conti, nell'applicazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 2.

M E R L I N . Mi associo a quanto ha detto il senatore Conti. Faccio solo osservare che tra il testo nostro e quello emendato dalla Camera vi e una differenza, dipendente da un refuso tipografico, dalla quale potrebbe nascere un equivoco. Infatti, nello stampato n. 1171-*B*, nell'ultima riga del primo comma dell'articolo 2, è scritto, nella colonna contenente il testo approvato dal Senato: « lire 80 per metro quadrato e per anno », mentre in quella contenente il testo emendato dalla Camera è detto: « per metro quadrato o per anno ». Bisogna correggere la lettera « o » in « e », poichè alle suddette parole del testo approvato dal Senato la Camera non ha apportato alcuna modificazione.

C O N T I , *relatore*. È effettivamente un errore di stampa, poichè il messaggio della Camera dice: « per metro quadrato e per anno ».

C E N I N I . Avrei preferito il testo votato da noi; però — come ha detto il relatore — credo che si possa acettare l'emendamento anche per le ragioni esposte dal ministro Trabucchi.

P A R R I . Vorrei aggiungere anche una mia raccomandazione all'onorevole Ministro: fissare cioè, se possibile, in sede di regolamento o di circolare amministrativa, dei criteri per la fissazione di questi canoni, in modo da non lasciare tale facoltà all'assoluta discrezionalità dei funzionari.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Devo un po' spiegare perchè la Camera è addivenuta alla diminuzione dei canoni fissati dal Senato. Dato che l'Italia è lunga e varia e che una delle sue caratteristiche è di essere particolarmente varia, si è pensato che mentre per alcune zone anche il minimo — mi riferisco al canone minimo di 80 lire relativo alle concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso diverso da cantiere navale — poteva essere veramente un minimo, in altre zone poteva essere pesante; nelle discussioni che ne seguirono, si è ritenuto che, poichè il canone massimo non si può stabilire, e il canone minimo anche abbassato non impegna a stare sempre al minimo, quest'ultimo poteva essere diminuito; il Governo non si era opposto a questa diminuzione, lasciando essa la maggiore possibilità di adattamento ai dati concreti. Con questo io voglio dire, all'onorevole Ruggeri e agli altri onorevoli colleghi che qui hanno discusso il provvedimento, che il Governo si farà un dovere di cercare di dare delle istruzioni generali tali che le cose possano andare secondo concetti di giustizia e non secondo concetti di arbitrio assoluto. Il Governo ritiene tuttavia che in questo caso non si tratta di imposizione di tributi, ma di adottare criteri di amministrazione della cosa pubblica, e ritiene ancora, il Governo, che il Potere esecutivo abbia il diritto di provvedere alla riscossione dei canoni nei limiti che il Parlamento gli ha fissato. È da osservare, inoltre, che la teoria è una cosa e la pratica è un'altra, onde si ha la notevole differenza di opinioni tra coloro che dicono che il Potere esecutivo provvede a norma di legge e quanti dicono che il Potere esecutivo non provvede. Ciò perchè spesso si scambia il Potere esecutivo centrale con la miriade dei piccoli rappresentanti del Potere esecutivo, che non sempre sono — pur essendo in perfetta buona fede e perfettamente onesti — in grado di agire secondo la più ortodossa interpretazione della legge. Mi pare che il senatore Parri abbia chiesto che il Governo dia ai dipendenti funzionari le istruzioni di massima, istruzioni che devono essere note al Parlamento ed anche conosciute dal pubblico. E sta bene: sarà fatto senz'altro così; noi non vogliamo mettere in discussione la trattazione del caso singolo, ma vogliamo imporre dei concetti che siano razionali, pur non potendo prevedere tutta l'infinità di casi, assolutamente non regolabili con norme precise, che non potrebbero essere eguali nemmeno per le diverse zone di una stessa spiaggia. Sarà dunque fatto da parte dell'Amministrazione tutto quanto sta in lei per rendere possibile una regolamentazione con i criteri i più adatti alle varie situazioni.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare l'onorevole Ministro di darci qualche chiarimento sull'urgenza del provvedimento, per giustificare la seduta straordinaria che vi abbiamo dedicata di fronte a coloro che non sono stamane presenti in Commissione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* L'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame è data dal fatto che bisogna trovare subito la copertura delle somme occorrenti per gli aumenti al personale del Ministero degli esteri e per le indennità ai ciechi civili e ai sordomuti, provvedimenti in corso di approvazione innanzi al Parlamento. Anche la situazione degli assistenti universitari, che si trascina da tempo, e che era divenuta insostenibile, esige il reperimento di sei miliardi. D'altra parte la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge, come ha spiegato il relatore e come si rileva dal testo, è di scarso rilievo.

B R A C C E S I . Ringrazio l'onorevole Ministro per le assicurazioni dateci in merito alla regolamentazione per l'applicazione delle tariffe, regolamentazione che si rivela necessaria per fissare i massimi, poichè mi sembra troppo aleatorio lasciare all'arbitrio dei funzionari la fissazione dei massimi stessi, e ciò a garanzia non solo degli interessi dell'Erario ma anche dello stesso contribuente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei dire al senatore Braccesi che sono certissimo che i nostri funzionari — e soprattutto quelli della Marina mercantile — sono al di sopra di ogni sospetto.

B R A C C E S I . Sono perfettamente d'accordo, ma non ho voluto con le mie parole adombrare alcun giudizio di sfiducia nei riguardi dei funzionari dello Stato. A proposito della copertura, desiderei sapere come è stato possibile calcolare il gettito del presente provvedimento, data la discrezionalità lasciata all'Amministrazione per la fissazione dei canoni di cui all'articolo 2.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il grosso dell'entrata è dato dal raddoppio dei canoni concernenti gli elettrodotti, non soggetti a variazioni discrezionali e che si sa con una quasi matematica certezza quanti sono; tutto il resto è poca cosa.

M O T T . Dichiaro che voterò a favore, pur affermando che sarei favorevole a che i canoni venissero fissati in modo tale da costituire un freno all'incontrollata invasione dell'edilizia privata, che non consente più alla popolazione di andare nelle spiagge italiane.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Terremo conto anche di questo rilievo del senatore Mott quando sarà provveduto a redigere le istruzioni.

P R E S I D E N T E . Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.

Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per Kw nominale concesso.

Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato o per anno ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti, tenendo presente che sarà anche provveduto a correggere l'errore tipografico risultante nello stampato n. 1171-*B*, cui ha fatto cenno il senatore Merlin, e cioè a sostituire nell'ultima riga del suddetto primo comma la vocale « o », con la vocale « e ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con la modificazione apportatavi dalla Camera, testè approvata, risulta così formulato:

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per an-

L'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.

Art. 4.

Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250.000 volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.

Art. 5.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

Art. 6.

La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari